

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

CONVENZIONE CON IL CENTRO CULTURALE ANZOLESE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI.

Nr. Progr. **152**  
Data **28/08/2012**  
Seduta NR. **32**  
Titolo **1**  
Classe **17**  
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADODICI* questo giorno *VENTOTTO* del mese di *AGOSTO* alle ore *15:30* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE CON IL CENTRO CULTURALE ANZOLESE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale anche attraverso l'assegnazione di spazi all'interno di immobili di proprietà destinati a "Sede di Volontariato";

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 12 del 03.02.2009, esecutiva, con la quale si approvava la convenzione con l'Associazione Centro Culturale Anzolese, iscritta all'Albo delle Libere Forme Associative dall'anno 1993, per l'utilizzo di locali di proprietà comunale;
- la propria deliberazione n. 24 del 21.02.2012, esecutiva, avente oggetto: "Individuazione di spazi da destinare a sede del volontariato in Via Emilia n. 87 – Provvedimenti inerenti";

Considerato che l'Associazione Centro Culturale Anzolese continua ad operare sul territorio senza finalità di lucro, svolgendo un'importante funzione di utilità sociale, e coadiuvando l'Amministrazione nella promozione della cultura fra le giovani generazioni e, più in generale, fra tutti i cittadini, attraverso l'organizzazione di corsi ed iniziative pubbliche;

Preso atto che, per la realizzazione delle finalità sopra menzionate, l'associazione necessita di spazi in cui poter svolgere le proprie attività;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, concedere all'Associazione Centro Culturale Anzolese uno spazio da destinarsi ad attività amministrative e laboratori culturali, individuando a tal fine i locali posti al secondo piano dell'edificio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (ex Caserma), come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto, alle condizioni specificate nella convenzione, anch'essa allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di concedere all'Associazione Centro Culturale Anzolese uno spazio da destinarsi ad attività amministrative e laboratori culturali, individuando a tal fine i locali posti al secondo piano dell'edificio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (ex Caserma), come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto;
- 2) Di approvare la convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Centro Culturale Anzolese, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale, fissando la scadenza della stessa al 31.12.2014;
- 3) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la sottoscrizione della suddetta convenzione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E  
L'ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE ANZOLESE PER LA  
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_

TRA

**il Comune di Anzola dell'Emilia**, C.F.: 80062710373, rappresentato dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona, Dr.ssa MARINA BUSI, nata a Bologna (BO) il 17.04.1964, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.

E

**L'Associazione Culturale Centro Culturale Anzolese** Cod. Fisc. 92002470372 con sede legale in Anzola dell'Emilia, iscritta nell'anno 1993 all'albo delle libere forme associative del Comune di Anzola dell'Emilia alla sezione B, rappresentata dal Presidente Sig. Balboni Paolo, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

**PREMESSO CHE**

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale;
- la Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12, con cui la Regione Emilia Romagna ribadisce l'importanza e riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto della sua autonomia;
- questo Comune promuove azioni volte a favorire la partecipazione delle Associazioni e dei Gruppi di Volontariato locali alla realizzazione di obiettivi tesi al miglioramento della vita dei cittadini;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 21/02/2012 sono stati destinati a sede del Volontariato nuovi spazi presso la sede del Museo Archeologico ambientale in via Emilia n. 87 in Anzola dell'Emilia, e stabiliti i costi forfettari annui per l'utilizzo dei medesimi spazi;

**SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE:**

## **Art. 1 – Impegni del Comune**

Il Comune s'impegna a concedere all'Associazione Centro Culturale Anzolese gli spazi di proprietà comunale, come meglio precisati nell'allegata planimetria:

- spazio composto da n. 2 locali, disimpegno e servizi, posto al secondo piano dell'edificio di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Emilia n. 87 (ex Caserma)

da destinare ad attività amministrative e laboratori culturali.

Il piano terreno e il primo piano dell'edificio sono destinati a sede della sezione Protostorica del Museo Archeologico Ambientale.

L'edificio è dotato di un'unica porta di ingresso e di un unico ascensore, da cui avviene l'accesso ai locali oggetto della presente convenzione, nonché di disimpegni e scale, comuni ad entrambe le attività.

I locali dovranno essere utilizzati per attività che mirino al mantenimento e miglioramento della vita della collettività, coerentemente con le finalità dell'associazione stessa.

Per l'uso dei locali il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone, salvo quanto disposto dall'art. 1229 del Codice Civile.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà dell'Associazione e/o di terzi custoditi nei locali oggetto della presente concessione e, comunque in tal senso, per alcun danno a qualsiasi titolo.

## **Art. 2 – Impegni dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a:

- 1) collaborare alla gestione di laboratori tematici nell'ambito della qualificazione scolastica;
- 2) promuovere e organizzare eventi culturali (serate a tema, spettacoli, cinema...);
- 3) collaborare alla cura del patrimonio archeologico;
- 4) collaborare ad iniziative di valorizzazione del patrimonio archivistico;
- 5) collaborare alla realizzazione di progetti socio culturali, proposti dai servizi sociali, compatibili con gli ambiti in cui opera l'Associazione;
- 6) assumere le obbligazioni contrattuali per le prestazioni degli insegnanti, per la provvista di beni e servizi e quant'altro si possa rendere necessario per lo svolgimento delle attività programmate, curando sotto la propria ed esclusiva responsabilità l'osservanza delle norme vigenti in materia fiscale, tributaria, previdenziale;
- 7) garantire ai propri aderenti la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi;
- 8) trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta, comprendente anche un rendiconto economico, con relative entrate ed uscite, dell'anno precedente;

9) non danneggiare la proprietà e a non modificare le caratteristiche degli spazi oggetto della presente convenzione le condizioni d'uso. Ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti. L'Associazione potrà acquisire arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune. I locali oggetto della presente convenzione dovranno essere utilizzati con la massima cura e diligenza, assumendosi in solido la responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone imputabili all'esercizio della propria attività. L'associazione si impegna inoltre ad adottare, in accordo con il Comune, forme di regolamentazione per il corretto utilizzo delle parti comuni.

### **Art. 3 - Corresponsione spese di gestione**

Ai sensi dell'art. 6 - comma 2 - del Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, l'associazione si impegna a corrispondere una quota relativa alle spese di gestione per la concessione dei locali, quantificata in € 3.901,00 annui, salvo diversi accordi da definirsi annualmente, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo

### **Art. 4 - Personale**

Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui agli art. 2 sarà messo a disposizione dall'Associazione. Per effetto della presente convenzione, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e il Comune.

L'Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale e assicurativo al Comune, restando pertanto quest'ultimo sollevato da ogni responsabilità.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

### **Art. 5 - Spese**

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), sono a carico di ciascuna parte per il 50% del loro ammontare.

### **Art. 6- Durata e recesso della convenzione**

La presente convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 31.12.2014 e potrà essere rinnovata a favore della stessa associazione previa adozione di apposito provvedimento.

Il Comune potrà recedere unilateralmente dall'accordo per inadempimento agli obblighi in essa previsti o per motivi di interesse pubblico, con congruo preavviso.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con adeguata motivazione, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla relativa comunicazione.

### **Art. 7 - Validità della convenzione**

La presente convenzione, oltre che per il Comune, sarà valida solamente per l'Associazione, e quindi è esplicitamente escluso che a essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questo accordo.

Ogni comunicazione inerente la presente convenzione verrà fatta direttamente al Presidente pro-tempore o a chi lo sostituisce legalmente presso la sede legale dell'Associazione.

### **Art. 8 - Interpretazione**

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione del protocollo.

### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e s.m.i., le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

### **Art. 10 – Norme finali**

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.

Eventuali modifiche alla presente convenzione concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente in forma scritta.

### **Art. 11 - Registrazione**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26/4/1986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Anzola dell'Emilia, il -----

*Per il Comune di Anzola dell'Emilia*

Il Direttore dell'Area Servizi alla Persona


-----

Per l'Associazione Centro Culturale Anzolese

Il Presidente  
Sig. Balboni Paolo

# Edificio via Emilia n. 87 - Anzola dell'Emilia

## Secondo Piano



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **152** del **28/08/2012**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

---

OGGETTO

**CONVENZIONE CON IL CENTRO CULTURALE ANZOLESE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Data 28/08/2012</p> <p>BUSI MARINA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p>Data</p>

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 152 DEL 28/08/2012**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 04/09/2012